

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI *ADVISORY*

Tra :

La GES.A.P. Spa _____ (appresso solo “*Società*”)

e

_____ con sede in _____ (appresso solo “*advisor*”)

Premesso

- A) GES.A.P. Società per azioni, a partecipazione pubblica maggioritaria, capitale sociale di € 21.579.370,00 interamente versato, è la concessionaria della gestione totale dell’Aeroporto internazionale di Palermo “Falcone - Borsellino”, in forza del decreto interministeriale del 2 agosto 2007 n. 119T.
- B) Il Comune di Palermo e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo (d’ora in poi anche Camera di Commercio di Palermo), titolari nell’insieme della quota azionaria del 54,0299 % del capitale sociale della GES.A.P. SpA hanno deliberato l’avvio della privatizzazione sostanziale della Società.
- C) Il Comune di Palermo ha riservato di mantenere la quota del 1% del capitale sociale della GES.A.P., e unitamente alla Camera di Commercio, di procedere alla vendita contestuale ed in blocco delle partecipazioni pari a circa il 53 % del capitale (oltre la maggiore percentuale che deriverà dalla esecuzione dell’aumento del capitale sociale di cui alla delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti di GES.A.P. del 5/12/2012 attualmente in corso), da attuare nel rispetto della procedura prevista dal Decreto Ministeriale 12 novembre 1997 n. 521 e dalla convenzione stipulata con ENAC il 17 novembre 2006 per la gestione quarantennale dello scalo;
- D) I predetti soci pubblici, al fine, hanno delegato “*la GES.A.P. a porre in essere, anche in nome e per conto degli stessi mandanti, tutte le attività e i provvedimenti necessari ed utili all’avvio ed alla conduzione della procedura di privatizzazione sostanziale della Società, in modo da condurre al trasferimento a soggetti privati della maggioranza del capitale sociale, ed a tal fine alla cessione integrale delle azioni detenute dalla Camera di Commercio di Palermo nonché alla riduzione della partecipazione detenuta dal Comune di Palermo ad una quota pari all’uno per cento del capitale sociale,*” conferendole mandato “*di procedere all’affidamento ad un soggetto qualificato – nel rispetto delle procedure di legge e segnatamente con procedura ad evidenza pubblica aperta – dei servizi di advisory relativi alla vendita*

in blocco delle suddette quote di capitale (di cui all'art. 1, comma 5, d.l. 322/1994, conv. in l. 474/1994) in conformità ai relativi atti deliberativi di Comune e Camera di Commercio”.

- E) In esecuzione del mandato ricevuto, il C.d.A. della GES.A.P. ha autorizzato la pubblicazione del bando.
- F) La relativa gara è stata aggiudicata in data _____ con delibera del CdA della GESAP del ____ a _____, la quale ha presentato l'offerta tecnica e l'offerta economica previste, conseguendo il miglior risultato.

*

Quanto sopra premesso, che unitamente agli atti di gara qui rilevanti, forma parte sostanziale del Contratto si conviene e si stipula

Articolo 1 – Oggetto

La GESAP, anche in nome e per conto del Comune di Palermo e della Camera di Commercio di Palermo (appresso cumulativamente denominati “*Soci pubblici*”), affida l'incarico a _____, che accetta, per l'esecuzione dei servizi di *advisory* relativi all'assistenza e alla consulenza economico – finanziaria, organizzativa e di supporto tecnico preventivo e contestuale, finalizzate alla valorizzazione e alla cessione in blocco della partecipazione di controllo della GES.A.P. (appresso “*partecipazione*”) – nell'ambito della privatizzazione sostanziale della Società deliberata dai detti *Soci pubblici*.

Segnatamente l'*advisor* si obbliga a svolgere, entro il termine di cui al successivo art. 2, con le modalità previste nell'offerta tecnica e nel *cronoprogramma di Gantt* presentati in sede di gara, le seguenti prestazioni:

I Fase:

I) *due-diligence* propedeutica alla valutazione e alla vendita della *partecipazione*, che consisterà nella ricognizione di tutte le condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della GESAP nonché nell'individuazione di eventuali fattori di rischio ed opportunità che ne possono influenzare il valore.

Detta attività dovrà essere esser esaurita entro _____ giorni (come previsto nel cronoprogramma).

II) Relazione avente ad oggetto le attività propedeutiche suggerite per la valorizzazione della Società e della *partecipazione*, la dettagliata proposta delle fasi che precederanno la gara ad evidenza pubblica da indire per la vendita della

partecipazione secondo uno o più schemi improntati al perseguimento delle migliori condizioni di vendita possibili nell'ambito dell'attuale mercato.

L'elaborato dovrà tener conto delle previsioni dell'art. 2 del D. M. 12 novembre 1997 n. 521 e della normativa speciale ivi richiamata in tema di privatizzazione di società concessionarie di gestione aeroportuali, dovrà risultare allineato agli interessi della GESAP e dei *Soci pubblici*, dovrà osservare le prescrizioni ed i vincoli fissati dalla GESAP in base alle indicazioni fornite dai *Soci pubblici* ed esser compatibile con gli indirizzi generali espressi dall'ENAC, oltre che coerente con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La relazione in particolare dovrà prevedere :

- a) le modalità, i sistemi ed i tempi nelle fasi che precedono e seguono alla raccolta delle manifestazioni d'interesse non vincolanti da parte di investitori vocati a rilevare la partecipazione di controllo;
- b) la struttura ed i tempi della procedura ad evidenza pubblica da avviare per la dismissione della *partecipazione*, tenuto conto delle condizioni fissate dai *Soci pubblici* nelle relative delibere di autorizzazione;
- c) l'indicazione dei requisiti di idoneità, che dovranno possedere i soggetti investitori ai fini dell'ammissione alla procedura competitiva: *standing* economico - finanziario - industriale, *status* giuridico, assenza di conflitti d'interesse e di legami con l'*advisor* ed il gruppo di lavoro designato, nonché la disponibilità a rispettare le condizioni stabilite dalla GES.A.P. d'intesa con i *Soci pubblici* e l'*advisor*;
- d) l'indicazione dettagliata di ipotesi di accordi volti a regolare i futuri rapporti tra Soci privati e Soci pubblici, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D. M. 521/1997; nonché suggerimenti per operazioni ed attività da compiere o deliberare in GESAP per l'incremento del valore della Società, della *partecipazione* e dell'interesse generale sotteso all'attività gestoria svolta da GESAP.

La relazione dovrà essere consegnata – secondo cronoprogramma - entro ___ giorni dalla stipula del presente contratto e potrà essere emendata *ad nutum* della GESAP, in relazione a quanto dovesse emergere durante lo svolgimento dell'incarico.

III) stima del valore economico della GESAP e della *partecipazione* oggetto della dismissione; a tal fine, entro ___ giorni (termine coerente con il cronoprogramma) dalla stipula del presente contratto l'*advisor* presenterà una relazione redatta con i

metodi di valutazione d'azienda più idonei e le informazioni emerse dalla *due diligence* di cui al punto B).

IV) entro lo stesso termine di giorni ____ l'advisor consegnerà :

a) la bozza del bando di vendita con la documentazione (disciplinare, contratto, patti parasociali etc..) e le informazioni complementari relative a tutte le attività connesse con la procedura di vendita; il regolamento di gara dovrà essere improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e prevenzione dei conflitti di interesse, con particolare riferimento all'indipendenza d'azione e di giudizio dell'*advisor* rispetto ai partecipanti.

Più in particolare il bando, redatto nel rispetto del citato D.M. 521/1997 e delle indicazioni ricevute da GESAP, previo concerto con i *Soci pubblici*, dovrà contenere le informazioni essenziali sulla Società, sulla *partecipazione* e sulla procedura di vendita, e dovrà precisare che lo stesso non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. e non è in alcun modo vincolante per la GESAP ed i *Soci pubblici*.

Lo schema di gara, allorché approvato dai *Soci pubblici*, verrà trasmesso a cura della GESAP ad ENAC ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le comunicazioni e l'approvazione di legge.

V) Conclusa la I Fase ed entro i termini previsti nel cronoprogramma, l'advisor procederà:

a) allo svolgimento delle attività promozionali, volte a individuare e sollecitare gli investitori potenzialmente interessati all'acquisto della *partecipazione*; a tal fine l'*advisor* dovrà attivare gli opportuni contatti con l'imprenditoria finanziaria e quella operante nel settore aeroportuale, limitando la cernita esclusivamente a quei soggetti che per requisiti e capacità sono vocati al rilevare la *partecipazione* ed acquisire il controllo della Società.

In ciascuna occasione di contatto, l'*advisor* preciserà che le concrete offerte d'acquisto della *partecipazione* potranno essere avanzate esclusivamente nelle forme e nei modi della procedura prevista dal bando di vendita;

b) quindi, all'allestimento e alla conduzione della presentazione ai potenziali investitori di quanto forma oggetto di gara e di quanto rilevante ed ostensibile in tale fase; e ciò occorrendo con l'ausilio di materiale e supporti multimediali e se richiesto, alla presenza di soggetti designati dalla GESAP.

c) Ancor poi alla raccolta, delle manifestazioni di interesse inviate presso la propria struttura, dai potenziali investitori in conformità al bando di vendita - terminata la

raccolta - l'*advisor* dovrà presentare alla GESAP una sintetica relazione sui profili imprenditoriali di tali soggetti e sulla loro idoneità ad essere ammessi alla fase d'asta.

c) Quindi provvederà all'allestimento di una *data room*, consistente in una struttura virtuale ad accesso telematico protetto contenente dati e documenti non di pubblico dominio sulla Società e sulla *partecipazione*, che potranno esser consultati dagli investitori che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla vendita e siano stati ammessi alla fase di gara; fermo restando che l'inserimento delle informazioni nella *data room* avverrà, previo assenso di GESAP, nel rispetto delle esigenze della Società e dell'interesse generale collegato alla gestione aeroportuale.

d) Una volta pubblicato il bando ed indetta la gara curerà, nel rispetto della normativa vigente e della *lex specialis* i contatti con i potenziali investitori nonché l'assistenza alla GESAP in tutte le fasi della procedura di vendita. Con particolare riferimento ai soggetti ammessi alla fase d'asta, l'*advisor* dovrà acquisire il loro impegno alla riservatezza a gestirne gli accessi alla *data room*, assisterli nella lettura delle informazioni ivi contenute e, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, prevenzione dei conflitti di interesse, fornire risposta a loro specifiche richieste di chiarimento.

Articolo 2 – Durata e luogo di esecuzione del contratto

La durata del contratto, limitatamente a quanto forma oggetto delle previsioni di cui ai punti da I) a IV dell'articolo che precede è di giorni _____ decorrente dalla data di stipula, cadenzata secondo il cronoprogramma proposto.

Alla GESAP è riservata un'opzione di proroga per un periodo non superiore a sessanta giorni, esercitabile mediante comunicazione scritta da inviare all'*advisor* almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, con lettera raccomandata A.R. L'eventuale esercizio della facoltà di proroga non comporta alcun incremento del corrispettivo di cui al successivo art. 3.

Le attività connesse alla II fase restano condizionate alle autorizzazioni da acquisire dai Soci Pubblici e dal Ministero.

Le prestazioni contrattuali andranno eseguite, a seconda delle esigenze organizzative, presso le sedi dell'*advisor* e gli uffici GESAP.

Articolo 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto si compone di un compenso certo (*retainer fee*) e di un compenso eventuale (*success fee 1 e 2*)

quest'ultimo condizionato al buon esito della procedura ad evidenza pubblica da indire per la vendita della *partecipazione*.

3.1. Il compenso certo, forfetario ed omnicomprensivo, inteso quale corrispettivo di tutte le prestazioni indicate all'art. 1, verrà corrisposto dalla GESAP all'*advisor* nella somma complessiva di € _____ (oltre iva) risultante dall'offerta economica proposta dall'aggiudicatario in sede di gara.

Detto importo verrà pagato:

- a) nella quota pari al 20 % entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'incarico;
- b) nella quota pari al 40 % alla consegna ed approvazione delle attività indicate all'art. 1 punti da I) a IV), che precede;
- c) il saldo pari alla quota del restante 40% entro 15 giorni dal termine di definizione della procedura competitiva da indire per la vendita della *partecipazione* (e ciò indipendentemente dall'esito della stessa).

3.2. In favore dell'*advisor* maturerà altresì un compenso eventuale (*success fee 1*), pari ad € 150.000,00 (centocinquantamila), al buon esito della procedura ad evidenza pubblica da indire per la vendita della *partecipazione* una volta concluso ed interamente eseguito il contratto di vendita ed ulteriore compenso eventuale (*success fee 2*), pari allo 2 % per milione di Euro, sulla maggior somma offerta e pagata dall'acquirente, rispetto al prezzo posto a base d'asta.

I compensi eventuali sopra previsti, matureranno in favore dell'*advisor* solo al buon esito della procedura ad evidenza pubblica da indire per la vendita della *partecipazione*, e all'effettiva conclusione ed esecuzione del relativo contratto.

I relativi importi (da esporre, unitamente ai costi sostenuti da GESAP come condizione di vendita nel bando di gara) andranno posti interamente ed esclusivamente a carico dell'acquirente e saranno pagati dallo stesso acquirente all'*advisor* nei termini previsti dal Contratto.

Articolo 4 – Ulteriori obblighi dell'*advisor*

L'*advisor* si obbliga inoltre a:

- a) eseguire i servizi oggetto del presente contratto secondo i canoni della elevata perizia e diligenza professionale, nel rispetto delle norme vigenti nonché dei principi di etica professionale, osservando scrupolosamente le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel contratto stesso;
- b) manlevare e tenere indenne la GESAP ed i *Soci pubblici* da ogni conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza nell'esecuzione delle obbligazioni qui assunte,

delle norme e delle prescrizioni, di qualsivoglia natura, vigenti nelle materie oggetto del contratto;

c) rispettare tutte le indicazioni impartite dalla GESAP in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, collaborando con il *management* e i consulenti esterni incaricati dalla Società, e a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del contratto;

d) consegnare alla GESAP in forma cartacea e su supporto informatico tutta la documentazione prodotta e/o acquisita in adempimento delle prestazioni assunte con il presente contratto;

e) in tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, ad avere esclusivo riguardo agli interessi della GESAP e dei *Soci pubblici* e ad adottare, per tutta la durata dell'appalto, una condotta idonea ad evitare conflitti di interesse anche astratti o apparenti. A tal fine, nelle manifestazioni di interesse e nelle offerte d'asta i potenziali investitori dovranno rendere apposite dichiarazioni circa l'assenza di relazioni personali, professionali o patrimoniali con l'*advisor* capaci di influenzarne l'imparzialità d'azione nell'ambito della procedura di vendita;

f) a rispettare ed eseguire le previsioni di cui alla L. 163/2010 e all'art. 2 L.R.S. 15/2008 ed in particolare ad istituire un conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto e ad avvalersi di tale c/c per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, sotto pena in mancanza di risoluzione per inadempimento contrattuale;

g) a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) adottando a proprio carico, nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando la GESAP da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.

Qualora l'*advisor* ravvisi situazioni di potenziale conflitto, dovrà darne immediata comunicazione alla GESAP, proponendo nel contempo le modalità di soluzione.

La GESAP valuterà le soluzioni proposte e, ove le ritenga insufficienti, avrà diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso l'*advisor* non potrà, né direttamente né tramite persone fisiche o giuridiche interposte o società, direttamente o indirettamente partecipate, rendersi acquirente della *partecipazione* o finanziarne l'acquisto;

- h) svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto con personale di cui garantisce affidabilità, onestà, correttezza, professionalità, competenza e riservatezza;
- i) consentire alla GESAP il controllo sullo svolgimento delle prestazioni in corso;
- l) far osservare al proprio personale e ai componenti il gruppo di lavoro le prescrizioni fornite dalla GESAP.

Articolo 5 – Gruppo di lavoro

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dall'*advisor* con la propria organizzazione e attraverso il Gruppo di lavoro indicato nella propria offerta tecnica, composto dai Signori :

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____

Il componente indicato in sede di gara dovrà assumere il ruolo di Responsabile del Gruppo per tutti gli aspetti operativi, organizzativi e procedurali connessi con la definizione e l'attuazione del piano di vendita della *partecipazione*.

Il Responsabile del Gruppo avrà, tra l'altro, il compito di:

- a) coordinare tutti componenti del Gruppo di lavoro;
- b) controllare e garantire la qualità dei servizi forniti;
- c) partecipare a riunioni e incontri promossi dalla GESAP per problematiche connesse alla vendita della *partecipazione*;
- d) partecipare periodicamente a riunioni aventi ad oggetto la reportistica sulle attività svolte;
- e) assicurare la massima collaborazione e assistenza per la disamina e la proposta di soluzione di ogni problematica sollevata dalla GESAP nel corso dello svolgimento delle singole attività affidate con il presente contratto.

I componenti del Gruppo potranno essere sostituiti solo in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e a seguito di autorizzazione della GESAP, e dovranno presentare

caratteristiche di esperienza e professionalità comparabili o superiori a quelle del soggetto sostituito, oltre ai requisiti previsti dal bando e dalla legge.

Articolo 6 – Proprietà e titolarità della documentazione e delle opere

La documentazione di qualsiasi tipo - inclusi i piani, le stime, i *reports* e ogni altra creazione intellettuale incorporata in documenti, anche informatici e audio/video – che sarà prodotta direttamente o indirettamente dall'*advisor* in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto resterà di esclusiva proprietà della GESAP, la quale potrà quindi sfruttarla senza restrizione alcuna e ne potrà disporre liberamente. L'*advisor* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi e all'utilizzo di conoscenze o soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 7 – Cauzione definitiva

A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, l'*advisor* costituisce in favore della GESAP la cauzione definitiva prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo di Euro _____ .

Tale cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni derivanti dal presente contratto, fermo restando il diritto della GESAP al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La cauzione sarà svincolata a seguito del rilascio del certificato di verifica e dopo che sia stata definita ogni eventuale richiesta della GESAP nei confronti dell'*advisor* fondata sui rapporti derivanti dal presente contratto.

Articolo 8 - Clausola penale

In caso di ritardo nell'adempimento da parte dell'*advisor* delle prestazioni di cui all'art.1, oltre il termine di cui al precedente art. 2, GESAP riserva la facoltà di applicare la penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nei limiti del 10% del corrispettivo di cui all'art 3 .

Il credito derivante dall'applicazione delle penali potrà essere in tutto o in parte compensato da GESAP con il corrispettivo dovuto all'*advisor*.

Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 10 e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento dei danni da inadempimento, oltre al maggior danno conseguente al ritardo.

Articolo 9 – Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione

La GESAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., senza che dall'esercizio di tale facoltà possano derivare per l'*advisor* diritti di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite (sempre che di oggettiva utilità), e fermo l'obbligo del risarcimento dei danni subiti ed il diritto della GESAP di escutere la garanzia di cui all'art. 7, qualora:

- l'*advisor* sia inadempiente agli obblighi previsti all'art. 1 e all'art. 4 lett. c), d) e), f), g) h) e l);
- il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento del valore netto del contratto;
- l'*advisor* risulti sottoposto a procedura concorsuale;
- una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'*advisor* risultino non veritiere;
- si verifichino i casi previsti dall'art. 135, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e dalle altre ipotesi previste dalla legge.

Per l'inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto, resta salva la facoltà di GESAP di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ., salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Articolo 10 – Diritto di recesso

La GESAP si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal contratto dandone comunicazione all'*advisor* a mezzo lettera raccomandata A/r.

La GESAP, inoltre, si riserva di non dare corso alla procedura di vendita della *partecipazione*, o di non concludere il contratto con l'aggiudicatario provvisorio o definitivo della gara ad evidenza pubblica da indire per la vendita della *partecipazione* dandone comunicazione all'*advisor* a mezzo lettera raccomandata A/r.

In tali casi all'*advisor* sarà dovuto esclusivamente un giusto compenso commisurato all'attività effettivamente ed utilmente svolta, e sulla base del solo compenso fisso, esclusa ogni indennità, ulteriore compenso o risarcimento danni.

In ogni caso GESAP, in considerazione dell'enunciato ruolo di mandataria dei *Soci pubblici*, andrà tenuta estranea e comunque indenne da qualsivoglia pretesa dovesse esser avanzata dall'*advisor* o da terzi, in relazione al presente contratto e alla sua esecuzione.

Articolo 11 – Subappalto

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto):

L'*advisor* potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

(Precisare quelle espressamente enunciate nella offerta)

Al riguardo si potrà avvalere dell'impresa _____ (indicare gli estremi).

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali dell'*advisor*, che rimane in ogni caso responsabile nei confronti della GESAP per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la GESAP medesima da ogni pretesa dei subappaltatori.

L'*advisor* è responsabile dei danni che dovessero derivare alla GESAP o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

La GESAP provvederà, ai sensi dell'art. 118, 3° comma, del D.Lgs. 163/2006, a corrispondere all'*advisor* l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

E' fatto obbligo per l'*advisor* trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, la GESAP sospenderà il successivo pagamento a favore dell'*advisor*.

L'*advisor* dovrà altresì allegare la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento. con il subappaltatore.

Restano escluse dal subappalto le attività di direzione e coordinamento generale dell'appalto e di interlocuzione con la GESAP.

(ALTRIMENTI)

Non è ammesso il subsubappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto, in quanto non dichiarato in sede di offerta.

Articolo 12- Divieto di cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti

E' espressamente vietata la cessione del contratto, in ogni sua forma.

La cessione dei crediti dell'*advisor*, nascenti dal presente contratto, è consentita e opponibile alla GESAP nei limiti e con le forme di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

Articolo 13 - Riservatezza

Le notizie e i dati non di pubblico dominio relativi all'oggetto del contratto, alla *partecipazione e* alla GESAP comunque venuti a conoscenza dell'*advisor* e del suo personale e le informazioni trattate o memorizzate dalle relative apparecchiature EDP, non dovranno, in alcun modo ed in alcuna forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti nel presente contratto.

Articolo 14- Trattamento dei dati personali.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 ss. mm. ii., le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche di cui si abbia informativa ai fini del presente contratto e di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed esercitato nel rispetto delle misure di sicurezza.

Articolo 15 - Foro competente.

Per qualsiasi controversia che dovesse originare dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

- Allegato "Offerta Tecnica" presentata in sede di gara;

Palermo , _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole:

art. 3 (Corrispettivo);

art. 4 (Ulteriori obblighi della società);

art. 8 (Clausola penale);

art. 9 (Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione);

art. 10 (Diritto di recesso);

art. 12 (Divieto di cessione del contratto e limiti alla cessione dei crediti);

art. 15 (Foro competente).

Palermo lì _____